

Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi

(Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs)

del 14 maggio 2014

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 8 capoversi 2 e 6 della legge federale del 21 dicembre 1948¹ sulla navigazione aerea (LNA);

visto l'articolo 112 capoverso 4 della legge del 17 giugno 2005² sul Tribunale federale,

ordina:

Titolo 1: Oggetto, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza definisce le condizioni alle quali sono ammessi gli atterraggi esterni nonché le costruzioni e gli impianti a essi destinati.

² Per atterraggio esterno si intende il decollo o l'atterraggio fuori degli aerodromi, nonché l'imbarco o lo sbarco di persone o cose fuori degli aerodromi quando l'aeromobile non ha contatto col suolo.

³ La presente ordinanza si applica soltanto agli aeromobili civili con occupanti.

⁴ La presente ordinanza non si applica alla costruzione e all'esercizio delle seguenti aree d'atterraggio, nonché ai decolli e agli atterraggi sulle medesime:

- a. eliporti in prossimità degli ospedali nonché altre aree d'atterraggio per operazioni di soccorso; a questi si applica l'articolo 56 dell'ordinanza del 23 novembre 1994³ sull'infrastruttura aeronautica (OSIA);
- b. aree d'atterraggio in montagna; a queste si applicano l'articolo 8 capoversi 3–5 LNA e l'articolo 54 OSIA.

⁵ La presente ordinanza non si applica neppure agli atterraggi esterni nell'ambito di manifestazioni aeronautiche pubbliche; si applicano gli articoli 85–91 dell'ordinanza del 14 novembre 1973⁴ sulla navigazione aerea (ONA).

RS 748.132.3

¹ RS 748.0

² RS 173.110

³ RS 748.131.1

⁴ RS 748.01

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *volo commerciale*: volo di cui all'articolo 100 capoversi 1 e 2 ONA⁵;
- b. *trasporti di persone a scopo turistico o sportivo*: trasporti commerciali di persone che:
 1. servono allo svolgimento di attività del tempo libero aventi prevalentemente carattere di svago, o
 2. non presentano una relazione stretta col luogo in cui avvengono gli atterraggi esterni e il cui punto di partenza o di destinazione si situa a più di 1100 m di altitudine;
- c. *voli a scopo di lavoro*: voli commerciali eccetto i trasporti di persone a scopo turistico o sportivo; voli effettuati da imprese per scopi propri sono considerati voli commerciali;
- d. *notte*: periodo tra la fine del crepuscolo civile serale e l'inizio del crepuscolo civile mattutino;⁶
- e. *giorni festivi*: Capodanno, Ascensione, 1° agosto, Natale, nonché i giorni equiparati alla domenica secondo il diritto cantonale applicabile;
- f. *zona residenziale*: centro abitato oppure gruppo di almeno dieci edifici abitati, compresa l'area nel raggio di 100 m attorno agli edifici.

Titolo 2:**Disposizioni comuni per gli atterraggi esterni per tutte le categorie di voli****Capitolo 1: Ammissibilità****Art. 3** Principio

¹ Gli atterraggi esterni sono ammessi sempreché la presente ordinanza non preveda restrizioni.

² Essi necessitano dell'autorizzazione del servizio competente sempreché la presente ordinanza lo preveda in linea generale (titolo 2) oppure per singole categorie di voli (titolo 3).

Art. 4 Diritto privato

È fatto salvo, in particolare, il diritto dei possessori di fondi di difendersi dalle turbative del possesso e di chiedere il risarcimento dei danni.

⁵ RS 748.01

⁶ I limiti diurni e notturni sono fissati nel Manuale d'informazione aeronautica (Aeronautical Information Publication, AIP). L'AIP può essere ottenuto contro pagamento presso Skyguide all'indirizzo www.skyguide.ch oppure consultato gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), Mühlstrasse 2, 3063 Ittigen, www.ufac.admin.ch.

Art. 5 Divieto di atterraggi esterni sul luogo dell'infortunio

Gli atterraggi esterni nel raggio di 500 m attorno a luoghi d'infortunio di qualsiasi tipo sono vietati finché le operazioni di salvataggio e le inchieste sono in corso.

Capitolo 2: Autorizzazioni**Sezione 1: Regime generale delle autorizzazioni****Art. 6** Obbligo di autorizzazione

¹ Gli atterraggi esterni di aeromobili appartenenti alle seguenti categorie sono ammessi soltanto con autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC):

- a. aeroplani ed eliplani, salvo nel quadro di esercizi d'atterraggio d'emergenza se a bordo vi è un istruttore di volo;
- b. dirigibili;
- c. elicotteri che non sono iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili (elicotteri stranieri), salvo se sono impiegati da un'impresa con sede o stabile organizzazione in Svizzera.

² Gli atterraggi esterni di aeromobili a motore su distese d'acqua pubbliche sono ammessi soltanto con un'autorizzazione dell'UFAC.

³ Agli atterraggi esterni nel quadro di voli transfrontalieri si applica l'articolo 142 dell'ordinanza del 1° novembre 2006⁷ sulle dogane.

Art. 7 Autorizzazioni per determinate categorie di aeromobili

¹ Le autorizzazioni per gli aeroplani, gli eliplani e i dirigibili sono rilasciate se il richiedente prova che sussistono motivi oggettivi che rendono possibile l'atterraggio esterno soltanto in una determinata area fuori di un aerodromo o di un'area d'atterraggio in montagna.

² Le autorizzazioni per gli elicotteri stranieri sono rilasciate se il richiedente:

- a. prova che il comandante ha la necessaria esperienza aeronautica o formazione per effettuare atterraggi esterni su terreni con topografia complessa, in particolare in montagna; e
- b. attesta che il comandante conosce le basi legali determinanti e conosce a fondo le pubblicazioni aeronautiche pubbliche determinanti.

³ Le autorizzazioni per gli aeroplani, gli eliplani e i dirigibili stranieri sono rilasciate se sono adempiute le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 8 Autorizzazioni per gli atterraggi esterni su distese d'acqua pubbliche

¹ Le autorizzazioni per gli atterraggi esterni di aeromobili a motore su distese d'acqua pubbliche sono rilasciate se il richiedente prova che:

- a. l'atterraggio esterno è necessario per mantenere un'abilitazione di volo; e
- b. l'autorità cantonale competente ha verificato e approvato il rispetto delle disposizioni in materia di diritto della protezione delle acque, della pesca, dell'ambiente e della natura e non solleva obiezioni dettate da altri interessi pubblici.

² Gli atterraggi esterni indispensabili alla formazione o alla formazione continua degli addetti alle operazioni di salvataggio e di lotta antincendio necessitano soltanto di autorizzazione dell'autorità cantonale competente. L'autorità cantonale può derogare alle disposizioni in materia di diritto della protezione delle acque, della pesca, dell'ambiente e della natura se prevale l'interesse della formazione o della formazione continua. L'autorità cantonale informa l'UFAC delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 9 Rapporto con le disposizioni dei titoli 3–6

Le disposizioni dei titoli 3–6 si applicano anche agli atterraggi esterni soggetti ad autorizzazione secondo l'articolo 6.

Sezione 2: Autorizzazioni eccezionali**Art. 10**

¹ In singoli casi motivati, l'UFAC può autorizzare deroghe alle condizioni di cui all'articolo 8 capoverso 1 e alle restrizioni di cui agli articoli 25, 27 capoverso 1 lettere a e c, 32 e 34.

² Per i trasporti di persone a scopo turistico o sportivo a più di 1100 m di altitudine sono ammesse soltanto le deroghe previste nell'articolo 26 capoverso 1.

Sezione 3: Campo d'applicazione delle autorizzazioni**Art. 11** Campo d'applicazione temporale e geografico delle autorizzazioni

¹ Le autorizzazioni sono valide per un determinato numero di atterraggi esterni in un determinato periodo e in una determinata area.

² Per gli atterraggi esterni di elicotteri stranieri possono essere rilasciate autorizzazioni con validità per tutto il territorio svizzero o per una parte di esso. Tali autorizzazioni sono rilasciate per la durata massima di un anno.

Art. 12 Campo d'applicazione personale e materiale delle autorizzazioni

¹ Le autorizzazioni sono rilasciate al comandante o all'impresa di trasporti aerei. Le autorizzazioni per aeromobili stranieri (art. 7 cpv. 2 e 3) sono rilasciate al comandante.

² L'autorizzazione può essere limitata a determinati aeromobili.

³ Le autorizzazioni cantonali per gli atterraggi esterni su distese d'acqua pubbliche indispensabili alla formazione o alla formazione continua degli addetti alle operazioni di salvataggio e di lotta antincendio (art. 8 cpv. 2) sono rilasciate all'impresa di trasporti aerei che effettua gli atterraggi esterni a scopo di formazione e formazione continua.

⁴ Le autorizzazioni per grandi eventi d'importanza internazionale della durata di più giorni (art. 16 cpv. 3, 29 e 39 cpv. 4) sono rilasciate all'esercente dell'area d'atterraggio.

Sezione 4: Procedura**Art. 13** Domanda

¹ L'UFAC rilascia autorizzazioni su domanda scritta.

² Esso decide il prima possibile, di regola però al più tardi entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione della domanda completa. Se questo termine ordinatorio non è rispettato, il richiedente può esigere dall'UFAC che giustifichi per scritto il ritardo e che gli comunichi entro quando prenderà presumibilmente una decisione.

Art. 14 Pubblicazione delle autorizzazioni

L'UFAC pubblica il numero e il tipo di autorizzazioni periodicamente su Internet⁸.

Art. 15 Comunicazione alla Direzione generale delle dogane

L'UFAC trasmette alla Direzione generale delle dogane copia di tutte le autorizzazioni per aeromobili stranieri (art. 7 cpv. 2 e 3).

Capitolo 3: Stazionamento di aeromobili fuori degli aerodromi**Art. 16**

¹ Fuori degli aerodromi, gli aeromobili non possono stazionare per più di 48 ore nel luogo del decollo o dell'atterraggio.

⁸ www.ufac.admin.ch

² Per i voli a scopo di lavoro è consentito un periodo di stazionamento più lungo, corrispondente alla durata dell'effettuazione dei voli nell'ambito di uno stesso incarico.

³ Per grandi eventi d'importanza internazionale della durata di più giorni l'UFAC può autorizzare un periodo di stazionamento più lungo.

Capitolo 4: Responsabilità per gli atterraggi esterni

Art. 17

¹ Della sicurezza di un atterraggio esterno è responsabile il comandante d'aeromobile conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 22 gennaio 1960⁹ su i diritti e i doveri del comandante d'aeromobile.

² Se è previsto che più di due aeromobili effettuino atterraggi esterni nello stesso periodo sulla stessa area, gli utenti devono redigere congiuntamente un piano concernente la sicurezza e l'esercizio.

³ Nelle autorizzazioni che rilascia per grandi eventi d'importanza internazionale della durata di più giorni (art. 16 cpv. 3, 29 e 39 cpv. 4), l'UFAC designa un escente responsabile per l'area d'atterraggio in questione.

Capitolo 5: Prescrizioni ambientali

Art. 18 Precauzioni

Nel rispetto della sicurezza dell'aviazione, il comandante fissa le traiettorie e le quote di volo in relazione a un atterraggio esterno in modo da non creare inconvenienti eccessivi per le zone residenziali, gli ospedali, le scuole e le zone protette di cui all'articolo 19.

Art. 19 Atterraggi esterni nelle zone protette

¹ Fatto salvo il capoverso 3 e l'articolo 28, gli atterraggi esterni sono vietati nelle seguenti zone:

- a. zone centrali dei parchi nazionali di cui all'articolo 23/^f capoverso 3 lettera a della legge federale del 1° luglio 1966¹⁰ sulla protezione della natura e del paesaggio;
- b. torbiere alte e torbiere di transizione di importanza nazionale di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del 21 gennaio 1991¹¹ sulle torbiere alte;

⁹ RS 748.225.1

¹⁰ RS 451

¹¹ RS 451.32

- c. riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 21 gennaio 1991¹² sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori;
- d. paludi d'importanza nazionale di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del 7 settembre 1994¹³ sulle paludi;
- e. zone goleali d'importanza nazionale di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del 28 ottobre 1992¹⁴ sulle zone goleali;
- f. bandite federali di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 30 settembre 1991¹⁵ sulle bandite federali.

² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può emanare restrizioni agli atterraggi esterni in altre zone particolarmente sensibili. Consulta preventivamente gli ambienti interessati.

³ Agli atterraggi esterni a scopo di lavoro si applicano le seguenti deroghe:

- a. nelle zone protette di cui al capoverso 1 il divieto non si applica ai voli su incarico delle autorità cantonali competenti nonché ai voli per la costruzione o manutenzione di costruzioni e impianti autorizzati dal Cantone;
- b. nelle bandite federali il divieto non si applica ai voli per l'economia forestale e l'agricoltura, la protezione contro i pericoli naturali, l'approvvigionamento di capanne accessibili al pubblico e la costruzione o manutenzione di costruzioni e impianti d'interesse pubblico; ai voli per altri scopi di lavoro si applica il divieto soltanto dal 1° novembre fino al 31 luglio;
- c. nelle zone goleali il divieto non si applica ai voli per la protezione contro i pericoli naturali e la costruzione o manutenzione di costruzioni e impianti d'interesse pubblico.

⁴ Le zone protette e le relative restrizioni sono pubblicate nelle pubblicazioni aeronautiche pubbliche della Svizzera.

Art. 20 Sorvolo delle zone protette

Nelle aree protette di cui all'articolo 19 capoversi 1 e 2, ai fini della protezione della natura, il DATEC può emanare restrizioni concernenti il sorvolo nell'ambito di atterraggi esterni di determinate categorie di aeromobili.

¹² RS **922.32**

¹³ RS **451.33**

¹⁴ RS **451.31**

¹⁵ RS **922.31**

Capitolo 6: Aeromobili senza motore

Art. 21 Disposizioni applicabili

¹ Agli atterraggi esterni di palloni, paracadutti, alianti da pendio e alianti si applicano soltanto gli articoli 4, 5, 17, 19, 20 e 22 nonché i titoli 5 e 6 della presente ordinanza; ai voli transfrontalieri si applica inoltre l'articolo 142 dell'ordinanza del 1° novembre 2006¹⁶ sulle dogane.

² Ai palloni si applica inoltre il titolo 4 e agli alianti da pendio l'articolo 23 nonché il titolo 4.

Art. 22 Atterraggi esterni per motivi di sicurezza

Gli atterraggi esterni sono ammessi senza restrizioni temporali e geografiche qualora non sia possibile raggiungere un aerodromo dove effettuare un atterraggio sicuro.

Art. 23 Norme d'esercizio per alianti da pendio

L'UFAC e l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) sostengono le associazioni nazionali di aliante da pendio nell'elaborazione di norme d'esercizio facoltative destinate alla protezione della natura.

Titolo 3: Atterraggi esterni per singole categorie di voli

Capitolo 1: Categorie

Art. 24

Gli atterraggi esterni sono classificati nelle seguenti categorie:

- a. voli commerciali (cap. 2):
 1. atterraggi esterni nell'ambito di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo (sezione 1),
 2. atterraggi esterni nell'ambito di voli a scopo di lavoro (sezione 2);
- b. voli non commerciali (cap. 3);
- c. categorie speciali (cap. 4):
 1. atterraggi esterni nell'ambito di voli d'istruzione (sezione 1),
 2. atterraggi esterni in caso d'emergenza nonché nell'ambito di voli di aeromobili adibiti a compiti di polizia e voli di servizio della Confederazione (sezione 2).

¹⁶ RS 631.01

Capitolo 2: Voli commerciali

Sezione 1: Trasporti di persone a scopo turistico o sportivo

Art. 25 Restrizioni

Nell'ambito di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo, non sono ammessi atterraggi esterni nei seguenti orari e luoghi:

- a. a più di 1100 m di altitudine;
- b. nelle zone residenziali;
- c. di notte, almeno dalle 22.00 alle 6.00;
- d. nel raggio di 100 m attorno agli esercizi pubblici e agli assembramenti di persone all'aperto;
- e. a una distanza inferiore a 1000 m dalle piste di un aeroporto o a meno di 500 m dalle piste di un campo d'aviazione civile o di un aerodromo militare.

Art. 26 Autorizzazioni per atterraggi esterni a più di 1100 m di altitudine

¹ Nell'ambito di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo, l'UFAC può autorizzare atterraggi esterni a più di 1100 m di altitudine nei seguenti casi:

- a. manifestazioni sportive d'importanza nazionale e internazionale;
- b. festività tradizionali, culturali o religiose d'importanza regionale, sempreché siano legate al territorio;
- c. guasti imprevisti agli impianti destinati al trasporto di persone, sempreché gli impianti rivestano importanza turistica.

² Esso decide previa consultazione delle autorità cantonali competenti e del Comune di ubicazione.

³ Di regola le autorizzazioni sono rilasciate al massimo per tre giorni.

Sezione 2: Voli a scopo di lavoro

Art. 27 Restrizioni

¹ Non sono ammessi atterraggi esterni a scopo di lavoro nei seguenti orari e luoghi:

- a. a più di 1100 m di altitudine, sempreché i passeggeri siano trasportati a scopo turistico o sportivo;
- b. di domenica e nei giorni festivi;
- c. di notte.

² Di domenica e nei giorni festivi nonché dall'inizio del crepuscolo civile mattutino fino alle 6.00, gli atterraggi esterni a scopo di lavoro sono ammessi soltanto se urgenti. Il comandante deve notificarli all'UFAC al più tardi il giorno di lavoro successivo, indicandone i motivi.

³ Di domenica e nei giorni festivi nonché di notte, gli atterraggi esterni a scopo di lavoro sono inoltre ammessi, sempreché siano effettuati su incarico di emittenti radiotelevisive concessionarie e in adempimento del mandato di programma. Il comandante deve notificarli all'UFAC al più tardi il giorno di lavoro successivo, indicandone i motivi.

Art. 28 Autorizzazioni per atterraggi esterni in zone protette

¹ L'UFAC autorizza atterraggi esterni a scopo di lavoro nelle aree protette di cui all'articolo 19 capoversi 1 e 2, se in nessun altro modo è possibile adempiere lo scopo di lavoro in maniera meno invasiva e con onere ragionevole e se l'interesse per lo scopo di lavoro prevale sull'interesse di protezione.

² Il richiedente allega alla domanda il parere dell'autorità cantonale competente. In esso l'autorità cantonale prende posizione sulla questione se l'obiettivo di protezione viene compromesso e se all'atterraggio esterno si oppongono interessi preponderanti.

³ L'UFAC rilascia l'autorizzazione all'impresa di trasporti aerei per un numero determinato di atterraggi esterni o per un numero indeterminato di atterraggi esterni per un periodo determinato. In caso di atterraggi esterni a scopo di lavoro destinati esclusivamente alla costruzione o alla manutenzione di costruzioni e impianti d'interesse pubblico, l'autorizzazione può essere rilasciata al proprietario dell'impianto.

⁴ L'UFAC decide previa consultazione dell'UFAM e dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE). Trasmette loro copia dell'autorizzazione.

⁵ L'autorizzazione è pubblicata nel Foglio federale se l'obiettivo di protezione è compromesso.

Art. 29 Autorizzazioni per atterraggi esterni nell'ambito di grandi eventi d'importanza internazionale della durata di più giorni

In caso di atterraggi esterni a scopo di lavoro nell'ambito di grandi eventi d'importanza internazionale della durata di più giorni, l'UFAC può autorizzare deroghe all'articolo 27 capoverso 1.

Art. 30 Atterraggi esterni nelle vicinanze di aerodromi

A una distanza inferiore a 1000 m dalle piste di un aeroporto o a meno di 500 m dalle piste di un campo d'aviazione civile o di un aerodromo militare, gli atterraggi esterni a scopo di lavoro sono ammessi soltanto con il consenso del capo d'aerodromo.

Art. 31 Atterraggi esterni in zone residenziali

¹ L'impresa di trasporti aerei concorda in anticipo con l'autorità competente secondo il diritto cantonale gli atterraggi esterni a scopo di lavoro in zone residenziali.

² In assenza di accordo tra le Parti, la decisione spetta all'UFAC su domanda dell'impresa o dell'autorità. Nella sua decisione l'UFAC tiene conto della sicurezza dell'aviazione e pondera tra loro l'interesse pubblico e l'interesse privato.

Capitolo 3: Voli non commerciali

Art. 32 Restrizioni

Non sono ammessi atterraggi esterni nell'ambito di voli non commerciali nei seguenti orari e luoghi:

- a. a più di 1100 m di altitudine;
- b. nelle zone residenziali;
- c. di domenica e nei giorni festivi;
- d. dalle 12.15 alle 13.15, ad eccezione degli atterraggi per motivi di sicurezza.
- e. di notte, almeno dalle 20.00 alle 6.00;
- f. nel raggio di 100 m attorno a esercizi pubblici e ad assembramenti di persone all'aperto;
- g. per più di quattro movimenti nell'arco di 30 giorni per comandante, nel raggio di 500 m attorno a un'area determinata;
- h. nelle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del 1° maggio 1996¹⁷ sulle zone palustri;
- i. a una distanza inferiore a 1000 m dalle piste di un aeroporto o a meno di 500 m dalle piste di un campo d'aviazione civile o di un aerodromo militare.

Capitolo 4: Categorie speciali

Sezione 1: Voli d'istruzione

Art. 33 Definizione e campo d'applicazione

¹ Nella presente ordinanza sono considerati voli d'istruzione:

- a. voli necessari al conseguimento, all'estensione o al riottenimento di una licenza o di un'abilitazione di volo, effettuati sotto la vigilanza di una persona abilitata all'istruzione;
- b. voli d'allenamento in presenza di una persona abilitata all'istruzione;
- c. voli nell'ambito di esami svolti in presenza di esperti riconosciuti dall'UFAC.

² I voli d'istruzione per le persone al servizio di organizzazioni di salvataggio o di polizia sono retti dalla presente sezione e non dalla sezione 2 del presente capitolo.

¹⁷ RS 451.35

Art. 34 Restrizioni

¹ Gli atterraggi esterni nell'ambito di voli d'istruzione non sono ammessi:

- a. a più di 2000 m di altitudine;
- b. nelle zone residenziali;
- c. di domenica e nei giorni festivi;
- d. dalle 22.00 alle 6.00;
- e. nel raggio di 100 m attorno a esercizi pubblici e ad assembramenti di persone all'aperto;
- f. se sono trasportati passeggeri a pagamento;

² Nelle aree protette di cui all'articolo 19 non possono essere effettuati voli stazionari a scopo d'istruzione.

Art. 35 Atterraggi esterni ammessi

¹ Gli atterraggi esterni nell'ambito di voli d'istruzione per le persone al servizio di organizzazioni di salvataggio o di polizia sono ammessi di domenica e nei giorni festivi nonché dalle 22.00 alle 6.00, soltanto se altrimenti l'istruzione sarebbe ostacolata in modo sproporzionato.

² Gli atterraggi esterni nell'ambito di voli d'istruzione sono ammessi dalle 22.00 alle 6.00 se sono effettuati da piloti d'elicottero al servizio di organizzazioni di salvataggio e se sono volti a mantenere le abilitazioni di volo.

³ Gli atterraggi esterni a più di 2000 m di altitudine nell'ambito dell'istruzione di piloti d'elicottero sono ammessi nelle zone designate dal DATEC. Prima di designarle, il DATEC consulta gli ambienti interessati.

⁴ Sono inoltre ammessi atterraggi esterni a più di 2000 m di altitudine in caso di voli nell'ambito di esami svolti in presenza di esperti riconosciuti dall'UFAC.

Art. 36 Autorizzazioni per atterraggi esterni

L'UFAC può autorizzare atterraggi esterni a più di 2000 m di altitudine o nelle aree protette di cui all'articolo 19 se necessari all'istruzione di persone al servizio di organizzazioni di salvataggio o di polizia. Rilascia l'autorizzazione alle organizzazioni di salvataggio o di polizia.

Art. 37 Atterraggi esterni nelle vicinanze di aerodromi

A una distanza inferiore a 1000 m dalle piste di un aeroporto o a meno di 500 m dalle piste di un campo d'aviazione civile o di un aerodromo militare, gli atterraggi esterni nell'ambito di voli d'istruzione sono ammessi soltanto con il consenso del capo d'aerodromo.

Sezione 2:**Emergenze, voli di polizia e voli di servizio della Confederazione****Art. 38**

Gli atterraggi esterni necessari all'effettuazione dei seguenti voli sono ammessi senza restrizioni temporali e geografiche e non necessitano di autorizzazione:

- a. voli di soccorso, voli delle aeroambulanze, voli di ricerca e voli di salvataggio per prestare assistenza in caso di infortunio o emergenza;
- b. voli di polizia;
- c. voli delle guardie doganali di confine;
- d. voli di servizio dell'UFAC;
- e. voli di servizio del Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni.

Titolo 4: Pianificazione del territorio e autorizzazione edilizia**Art. 39** Restrizioni di diritto aeronautico per costruzioni e impianti su aree d'atterraggio

¹ Un'area prevista per gli atterraggi esterni non può essere costruita come un aeroporto.

² Sono ammesse infrastrutture minori, in particolare:

- a. aiuti visivi come marcature o segnalazioni luminose;
- b. maniche a vento;
- c. piccole superfici d'atterraggio con rivestimento duro e lievi modifiche del terreno.

³ Non sono ammessi in particolare:

- a. edifici destinati in tutto o in parte all'aviazione;
- b. posti fissi di rifornimento di carburante;
- c. piattaforme per il trasporto di persone a scopo turistico o sportivo;
- d. piste con rivestimento duro.

⁴ In caso di grandi eventi d'importanza internazionale della durata di più giorni, l'UFAC può autorizzare temporaneamente deroghe ai capoversi 1 e 3. Sente il Cantone d'ubicazione. È fatto salvo l'eventuale obbligo di ottenere l'autorizzazione edilizia.

Art. 40 Autorizzazione edilizia e obbligo di pianificare

¹ L'obbligo di ottenere un'autorizzazione edilizia è retto dall'articolo 22 capoverso 1 della legge del 22 giugno 1979¹⁸ sulla pianificazione del territorio (LPT) e dalle relative disposizioni d'esecuzione cantonali.

² Sottostanno all'obbligo di pianificare secondo l'articolo 2 LPT in particolare le aree previste per gli atterraggi esterni che per più di un anno sono utilizzate in modo intenso e a più riprese:

- a. ai fini dell'istruzione; o
- b. per il carico e lo scarico di carichi.

Art. 41 Procedura di autorizzazione edilizia

¹ L'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia verifica la conformità del progetto di costruzione alla presente ordinanza. La domanda di costruzione non è sottoposta a esame specifico dal profilo della navigazione aerea. L'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia chiede tuttavia un parere all'UFAC, se il progetto di costruzione necessita di un'autorizzazione dell'UFAC secondo l'articolo 39 capoverso 4.

² L'autorizzazione edilizia necessita del consenso del proprietario fondiario e del Comune d'ubicazione.

³ L'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia notifica le proprie decisioni all'UFAC, all'UFAM e all'ARE.

Titolo 5: Disposizioni penali**Art. 42**

Secondo l'articolo 91 capoverso 1 lettera i della LNA è punito:

- a. il comandante che viola una delle disposizioni degli articoli 5, 6, 8 capoverso 2, 16 capoversi 1 e 2, 18, 19 capoversi 1 e 2, 20, 25, 27, 30, 31 capoverso 1, 32, 34 e 37;
- b. chi viola una delle disposizioni dell'articolo 39 capoversi 1 e 3.

Titolo 6: Disposizioni finali**Art. 43** Direttiva

D'intesa con l'UFAM e l'ARE, l'UFAC fissa in una direttiva i principi per l'esecuzione della presente ordinanza, in particolare degli articoli 10 capoverso 1, 16 capoverso 3, 28, 29 e 39 capoverso 4.

¹⁸ RS 700

Art. 44 Rimedi giuridici dell'UFAC

L'UFAC dispone dei rimedi giuridici del diritto cantonale e del diritto federale.

Art. 45 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 46 Disposizioni transitorie

¹ Le autorizzazioni per atterraggi esterni rilasciate secondo il diritto anteriore sono valide fino alla loro scadenza, al massimo però fino al 30 novembre 2014, sempre che gli atterraggi esterni interessati siano soggetti ad autorizzazione anche secondo il nuovo diritto.

² Se una domanda completa per un'autorizzazione secondo il nuovo diritto è presentata al più tardi un mese prima della data di cui al capoverso 1 e se l'UFAC non può prendere per tempo una decisione definitiva, l'autorizzazione in vigore può essere prorogata per la durata della procedura.

³ Il titolo 4 si applica anche alle costruzioni e agli impianti esistenti realizzati per gli atterraggi esterni. Le autorizzazioni edilizie che rispettano già le disposizioni degli articoli 39 e 40 rimangono valide. La procedura secondo il titolo 4 si applica:

- a. alle costruzioni e agli impianti con autorizzazioni edilizie che non rispettano le disposizioni degli articoli 39 e 40;
- b. alle costruzioni e agli impianti per i quali non è stata rilasciata autorizzazione edilizia.

⁴ In deroga agli articoli 19 e 34 capoverso 2, nell'ambito di voli d'istruzione sono ammessi gli atterraggi esterni e i voli stazionari nelle bandite federali finché il DATEC avrà designato le zone per l'istruzione conformemente all'articolo 35 capoverso 3.

Art. 47 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2014.

14 maggio 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato
(art. 45)

Modifica del diritto vigente

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 7 novembre 2007¹⁹ sui parchi

Art. 17 cpv. 1 lett. c

¹ Al fine di consentire alla natura di svilupparsi liberamente, nella zona centrale non è ammesso:

- c. il decollo e l'atterraggio di aeromobili civili con occupanti, salvo se vi è un'autorizzazione secondo l'articolo 19 capoverso 3 lettera a o 28 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 maggio 2014²⁰ sugli atterraggi esterni;

2. Ordinanza del 1° novembre 2006²¹ sulle dogane

Art. 142 cpv. 1

¹ Atterraggio e decollo possono aver luogo nel traffico aereo transfrontaliero solo su aerodromi doganali. I voli a destinazione di o in partenza da un'enclave doganale sono considerati voli transfrontalieri. L'Amministrazione delle dogane può autorizzare atterraggi e decolli anche al di fuori degli aerodromi doganali. Essa fissa le condizioni nell'autorizzazione.

3. Ordinanza del 14 novembre 1973²² sulla navigazione aerea

Art. 89 cpv. 1bis e 1ter

^{1bis} L'UFAC autorizza manifestazioni nell'ambito delle quali sono eseguiti atterraggi esterni con aeromobili a motore a più di 1100 m di altitudine e al di fuori delle aree di atterraggio in montagna solo se sono occasionate da un anniversario importante per il volo in montagna.

^{1ter} L'UFAC autorizza manifestazioni nell'ambito delle quali sono eseguiti atterraggi esterni con aeromobili a motore su distese d'acqua pubbliche solo se l'autorità cantonale competente ha verificato e approvato il rispetto delle disposizioni in

¹⁹ RS 451.36

²⁰ RS 748.132.3

²¹ RS 631.01

²² RS 748.01

materia di diritto della protezione delle acque, della pesca, dell'ambiente e della natura e non solleva obiezioni dettate da altri interessi pubblici.

4. Ordinanza del 28 settembre 2007²³ sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile

Art. 38 cpv. I lett. f–h

¹ Per il rilascio di autorizzazioni di polizia aerea sono riscossi gli emolumenti seguenti:

	Fr.
f. autorizzazione per atterraggi esterni	
1. di aeroplani, eliplani, dirigibili, aeromobili a motore che non sono iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili (art. 6 cpv. 1 dell'O del 14 mag. 2014 ²⁴ sugli atterraggi esterni, OAEs)	500.–
2. su distese d'acqua pubbliche (art. 6 cpv. 2 OAEs)	500.–
3. a più di 2000 m di altitudine nell'ambito di voli d'istruzione per le persone al servizio di organizzazioni di salvataggio o di polizia (art. 36 OAEs)	0.–
g. autorizzazioni per atterraggi esterni a più di 1100 m di altitudine e al di fuori delle aree d'atterraggio in montagna nell'ambito di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo (art. 26 OAEs)	
secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario:	da 100.– a 5 000.–
h. autorizzazione	
1. per grandi eventi d'importanza internazionale della durata di più giorni (art. 16 cpv. 3, 29 e 39 cpv. 4 OAEs)	
2. per deroghe alle condizioni di cui all'articolo 8 capoverso 1 e alle restrizioni temporali e geografiche di cui agli articoli 25, 27 capoverso 1 lettere a e c, 32 e 34 OAEs (art. 10 cpv. 1 OAEs)	
3. per atterraggi esterni a scopo di lavoro in zone protette di cui all'articolo 19 capoversi 1 e 2 OAEs (art. 28 cpv. 1 OAEs)	
secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario:	da 100.– a 50 000.–

²³ RS 748.112.11

²⁴ RS 748.132.3

5. Ordinanza del 23 novembre 1994²⁵ sull'infrastruttura aeronautica

Art. 2 lett. p e q

Abrogate

Titolo prima dell'art. 50

Titolo 4: Atterraggi esterni

Art. 50 Applicabilità dell'ordinanza sugli atterraggi esterni

Agli atterraggi esterni si applica l'ordinanza del 14 maggio 2014²⁶ sugli atterraggi esterni.

Art. 51–53 e titolo prima dell'art. 54

Abrogati

Art. 54, rubrica

 Aree d'atterraggio in montagna

Art. 55 e titolo prima dell'articolo art. 56

Abrogati

Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali

Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistamate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale.

Art. 57 e 58

Abrogati

²⁵ RS 748.131.1

²⁶ RS 748.132.3

6. Ordinanza del 30 settembre 1991²⁷ sulle bandite federali*Art. 5 cpv. 1 lett. f*¹ Nelle bandite vengono le seguenti disposizioni generali:

- f. sono vietati il decollo e l'atterraggio di aeromobili civili con occupanti, fatte salve le disposizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettere a e b nonché 28 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 maggio 2014²⁸ sugli atterraggi esterni;

7. Ordinanza del 21 gennaio 1991²⁹ sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori*Art. 5 cpv. 1 lett. f e f^{bis}*¹ Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:

- f. sono vietati il decollo e l'atterraggio di aeromobili civili con occupanti, fatte salve le disposizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettera a nonché 28 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 maggio 2014³⁰ sugli atterraggi esterni;
- f^{bis}. la pratica dell'aeromodellismo è vietata, fatto salvo l'articolo 2 capoverso 2;

²⁷ RS 922.31²⁸ RS 748.132.3²⁹ RS 922.32³⁰ RS 748.132.3

